

Repertorio n. 29.983

Raccolta n. 17.878

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di ottobre.

In Busto Arsizio, via Marco Polo n. 12.

Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparso il signor

CARRARO dott. GIAN FRANCO, nato a Tradate (VA) il giorno 16 gennaio 1963, residente in Gerenzano (VA), via A.Manzoni n. 35, codice fiscale CRR GFR 63A16 L319L, nella sua qualita' di Amministratore Unico della societa' "**AGESP SERVIZI S.R.L.**" con sede in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo n. 12, capitale sociale euro 24.907.003,00 (ventiquattromilioninovecentosettemilatre/00), iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 301420, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 02907580126, societa' italiana costituita in Gallarate con atto a mio rogito in data 23 dicembre 2005 rep.n. 15312/7300, registrato a Gallarate il 30 dicembre 2005 al n.3039 serie 1, tale nominato con decreto del Sindaco di Busto Arsizio n. 2/2014 in data 9 gennaio 2014 debitamente depositato ed iscritto nel competente Registro delle Imprese, munito degli idonei ed occorrenti poteri in virtu' del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente atto mediante il quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Viene costituita una societa' a responsabilita' limitata a socio unico denominata:

"AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L."

2) La societa' ha sede legale in Busto Arsizio (VA).

Ai soli fini della iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, l'unico socio dichiara che l'attuale indirizzo della societa' e' fissato in via Marco Polo n. 12.

3) La Societa' ha per oggetto esclusivamente la prestazione di servizi strumentali all'attivita' del Comune di Busto Arsizio.

In particolare ha per oggetto le seguenti attivita':

- gestione, sia amministrativa che tecnica, del patrimonio immobiliare proprio e di quello del Comune di Busto Arsizio, e cosi' a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestire la valorizzazione del patrimonio immobiliare promuovendone la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'implementazione e l'eventuale dismissione;

b) gestire i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, ivi inclusi gli impianti

Studio dei Notai
M. Lainati e A. Tosi
Gallarate T. 0331 776172

tecnologici ed il servizio di *Facility Management*;

c) gestire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale ivi compresa la gestione della segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa;

d) gestire le attività di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

e) gestire il verde pubblico, l'arredo urbano e delle attrezzature ludico-motorie;

f) gestire ed organizzare l'attività di commercializzazione della pubblicità e degli spazi pubblicitari;

- gestione dell'installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione;

- gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate comunali da esercitarsi nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia;

- gestione tecnica e amministrativa dei servizi cimiteriali.

La società può prestare i servizi strumentali suddetti e svolgere le attività sopraelencate anche a favore di eventuali altri Comuni, soci di minoranza dell'unico socio.

Il tutto oltre a quanto altro meglio specificato nello statuto di cui in prosieguo.

4) La durata della società è fissata sino al giorno 31 dicembre 2050.

5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente sottoscritto dall'unico socio "AGESP SERVIZI S.R.L.".

Il capitale come innanzi sottoscritto è stato interamente versato dall'unico socio, ai sensi dell'articolo 2464 Codice Civile, a mani dell'organo amministrativo come infra nominato, a mezzo di assegno circolare non trasferibile n. 3204689998-03 di pari importo emesso in data 14 ottobre 2014 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale 07110 di Busto Arsizio, a favore di "AGESP - ATTIVITA' STRUMENTALI SRL".

6) La società sarà retta e regolata dalle norme di funzionamento contenute nel presente atto e nello statuto sociale che, sottoscritto dal comparante e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale.

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, ed il primo si chiuderà al 31 dicembre 2014.

8) Sino a contraria decisione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, in carica fino a revoca o dimissioni, in ogni caso nei limiti di quanto statutariamente previsto, designato, su indicazione del Comune controllante dell'unico socio, nella persona del signor **CARRARO dott. GIAN FRANCO**, già generalizzato, di cittadinanza italiana, al quale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione,

senza eccezione alcuna, nonche' la legale rappresentanza.—
Il predetto Amministratore Unico procede seduta stante ad accettare la carica conferitagli ed a ritirare la somma versata dall'unico socio, assumendone ogni responsabilita'.—————

8 bis) Per i primi tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, salvo dimissioni o rinuncia all'incarico, il controllo sulla societa' sara' esercitato rispettivamente:—————

- quanto al controllo di gestione, da un Sindaco Unico designato in persona di SOMMARUGA GIANFRANCO nato a Legnano (MI) l'11 luglio 1950 e residente in Marnate (VA), viale Kennedy n. 359, codice fiscale SMM GFR 50L11 E514T, cittadino italiano, iscritto nel Registro Revisori Legali al n. 55401 in data 12/4/1995;—————

- quanto alla revisione legale dei conti, da un Revisore designato nella societa' "AGKNSERCA snc di Pacchiani Giuliano, Girelli Antonino, Bertocchi Valter", societa' italiana con sede in Brescia, via Cipro n. 1, p.iva e c.f. 00555040179, iscritta nel Registro Revisori Legali al n. 56595 in data 12/4/1995.—————

9) Spese e tasse di questo atto e sue consequenziali sono a carico della societa' qui costituita e dell'unico socio in via solidale fra di loro.—————

10) La parte dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della societa' e' di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).—————

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti quarantacinque, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane da parte del comparente medesimo.—————

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, questo atto consta di due fogli di cui occupa intere sei facciate e fino a questo rigo della settima.—

In originale firmato:—————

GIAN FRANCO CARRARO—————

ANDREA TOSI Notaio—————

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1. La societa' e' denominata:

"AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L."

1.2. Il capitale sociale e' interamente detenuto da societa' a capitale interamente pubblico soggetta al controllo predominante del Comune di Busto Arsizio, ed e' incedibile.

1.3. La Societa', quale strumento organizzativo del Comune di Busto Arsizio, svolge le attivita' ed i servizi elencati all'art. 2 del presente statuto secondo il modello "*in house providing*", ai sensi della vigente normativa interna e comunitaria in materia di gestione di servizi pubblici.

1.4. Il Comune di Busto Arsizio, controllante dell'unico socio, esercita sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante determinazione e approvazione degli indirizzi relativi ai servizi pubblici gestiti dalla Societa' e successiva verifica periodica della loro attuazione, il tutto secondo le modalita' declinate con specifica delibera di Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari concernenti ciascun servizio e attivita' resi dalla societa' in favore del Comune.

1.5. La Societa' svolge la propria attivita' nell'interesse del Comune di Busto Arsizio ed a vantaggio del medesimo e di eventuali altri Comuni, soci di minoranza del socio unico.

Articolo 2

Oggetto

2.1. La Societa' ha per oggetto esclusivamente la prestazione di servizi strumentali all'attivita' del Comune di Busto Arsizio.

In particolare ha per oggetto le seguenti attivita':

- gestione, sia amministrativa che tecnica, del patrimonio immobiliare proprio e di quello del Comune di Busto Arsizio, e cosi' a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestire la valorizzazione del patrimonio immobiliare promuovendone la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'implementazione e l'eventuale dismissione;

b) gestire i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, ivi inclusi gli impianti tecnologici ed il servizio di *Facility Management*;

c) gestire le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale ivi compresa la gestione della segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa;

d) gestire le attivita' di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

e) gestire il verde pubblico, l'arredo urbano e delle

attrezzature ludico-motorie;

f) gestire ed organizzare l'attività di commercializzazione della pubblicità e degli spazi pubblicitari;

- gestione dell'installazione, cablaggio, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione;

- gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate comunali da esercitarsi nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia;

- gestione tecnica e amministrativa dei servizi cimiteriali.

La società può prestare i servizi strumentali suddetti e svolgere le attività sopraelencate anche a favore di eventuali altri Comuni, soci di minoranza dell'unico socio.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

2.2. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"*in house providing*" e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico), nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale, nonché prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine.

2.3. La Società potrà operare esclusivamente con il Comune di Busto Arsizio, o con eventuali altri Comuni, soci di minoranza del socio unico, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti.

2.4. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi e sotto il controllo e verifica del Comune.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività con il Comune di Busto Arsizio, sue aziende ed enti dipendenti o società dal medesimo partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dal suddetto Comune e nel territorio di riferimento del medesimo, salva la possibilità di operare con eventuali altri Comuni, soci di minoranza del socio unico.

Articolo 3 **Sede**

3. La Societa' ha sede in Busto Arsizio (VA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

L'organo amministrativo potra' deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4. La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Capitale

5.1. Il capitale sociale e' di euro 10.000,00 (diecimila/00).

5.2. La quota di capitale pubblico non puo' essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Societa'.

Puo' essere socio della Societa' soltanto una societa' controllata dal Comune di Busto Arsizio a capitale interamente pubblico, come qui di seguito meglio specificato.

Possono concorrere a comporre il capitale sociale pubblico dell'unico socio, oltre al Comune di Busto Arsizio con una partecipazione di controllo predominante - detenuta in proprio o attraverso societa' controllate dal Comune di Busto Arsizio vincolate per legge o per statuto ad essere a capitale integralmente pubblico - anche le partecipazioni di minoranza di eventuali altri Comuni limitrofi o vicini.

5.3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

In deroga all'articolo 2464, terzo comma c.c., in caso di aumento di capitale il conferimento puo' essere fatto, oltre che in danaro, anche in ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, puo' essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

5.4. La Societa' puo' richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Puo' inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti puo' essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.5. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, per i loro rapporti con la Societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine, la Societa' terra' il libro dei soci da sottoporre a vidimazione ai sensi dell'art. 2218 c.c.: nel libro dei soci devono altresì essere indicati la partecipazione di spettanza di ciascuno dei soci, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonche', ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle quote di partecipazione e la costituzione di diritti reali sulle medesime, nei casi previsti e consentiti dal presente Statuto, hanno effetto di fronte alla societa' nel momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.: l'esercizio dei diritti sociali e' pertanto subordinato a tale iscrizione.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1. In considerazione delle finalita' pubbliche della Societa', la partecipazione in essa non e' trasferibile.

Non e' neppure consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o di usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento di diritti di voto in capo a terzi. Diversamente, il negozio e' inefficace nei confronti della Societa' e del Socio ed esso non da' diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. La quota deve essere libera da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilita' della stessa. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della Societa' e del Socio e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto nonche' ad altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7.2. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altra societa' controllata dal Comune a capitale interamente pubblico, come in precedenza specificato.

Articolo 8

Unico socio

8. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 9

Soggezione ad attivita' di direzione e controllo

9. La Societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 10

Organo amministrativo

10.1. La Societa' e' amministrata da un Organo amministrativo costituito da un Amministratore unico.

10.2. L'Amministratore unico deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Articolo 11

Divieto di concorrenza e incompatibilita'

11.1. Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica all'Organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

11.2. Non potranno assumere la carica di Amministratore unico coloro i quali si trovino nelle situazioni di incompatibilita' specificatamente previste e contemplate dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 12

Nomina, durata della carica, revoca, cessazione

12.1. L'Amministratore unico viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Comune di Busto Arsizio ed in occasione della nomina si provvede a stabilirne anche il compenso.

12.2. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

12.3. L'Amministratore unico resta in carica fino alla scadenza del termine, salvo dimissioni o revoca, ed e' comunque sempre revocabile.

12.4. L'Amministratore unico e' rieleggibile.

12.5. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Articolo 13

Poteri dell'Organo Amministrativo

13.1. All'Organo Amministrativo spetta la gestione della

Societa', con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitarsi comunque nello stretto rispetto ed in esecuzione degli indirizzi ricevuti dal Comune di Busto Arsizio, in ordine agli obiettivi strategici e sul presupposto del preventivo consenso del medesimo in ordine alle decisioni importanti, manifestato anche per il tramite di espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci; in sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri dello stesso Organo Amministrativo.

13.2. Possono essere nominati procuratori o institori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 14

Direttore

14. La Societa', a seguito di motivata determinazione o decisione dell'Organo Amministrativo, puo' dotarsi di un Direttore Generale, nominato con deliberazione Assembleare, che ne determina, altresì, i compiti ed i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della Societa'.

15.2. La rappresentanza della Societa' spetta anche al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 16

Compensi dell'Organo Amministrativo

16.1. All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2. In occasione della nomina puo' essere attribuito e riconosciuto all'Amministratore unico un compenso per l'attivita' che e' chiamato a svolgere.

Articolo 17

Organo di controllo

17.1. La Societa' puo' nominare un organo di controllo od un revisore.

L'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale.

17.2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria.

17.3. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

17.4. In tutti i casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco unico o i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui la Societa' sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

17.5. Il sindaco unico o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, all'atto della nomina si puo' prevedere una diversa durata della sua carica.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico e' stato rinominato o il collegio e' stato ricostituito.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la Societa' ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalita' dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso di collegio sindacale.

17.6. Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.

17.7. Il compenso del sindaco unico o dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe minime professionali vigenti.

17.8. Nei casi di obbligatorieta' della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e' incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o piu' societa' controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la Societa' rapporti di lavoro occasionale di entita' marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attivita' di difesa della Societa' nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

17.9. Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

17.10. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

17.11. Il sindaco unico o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

17.12. In presenza di collegio sindacale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza e'

assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano di eta'.

17.13. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla societa', salvo i casi in cui la stessa sia inderogabilmente attribuita al revisore legale dei conti.

17.14. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

17.15. Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

17.16. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle riunioni dell'Organo amministrativo.

17.17. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Se del caso, la riunione potra' tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al successivo articolo 23.3 per le adunanze dell'assemblea.

Articolo 18

Revisore e revisione legale dei conti

18.1. Al soggetto appositamente nominato con lo specifico incarico di effettuare la revisione legale dei conti e' attribuita esclusivamente tale funzione di revisione, mentre al revisore nominato nominato in alternativa all'organo di controllo sono attribuite sia la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti.

18.2. Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo ed in ogni caso al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutte le norme previste per quest'ultimo in materia di societa' per azioni e dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle che ne disciplinano le competenze ed i poteri.

18.3. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e il revisore sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di controllo.

Articolo 19

Decisioni dei soci

19.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che l'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a.** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b.** la nomina dell'Amministratore unico su indicazione del Comune di Busto Arsizio;
- c.** la nomina del Direttore Generale;
- d.** la nomina dell'organo di controllo e, se del caso, del presidente del collegio sindacale, e/o del revisore nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- e.** le modificazioni dello statuto;
- f.** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g.** le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- h.** le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);
- i.** l'autorizzazione al compimento delle decisioni importanti di cui all'articolo 13.1, nello stretto rispetto ed in esecuzione delle istruzioni specifiche ricevute dal Comune di Busto Arsizio.

19.3. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Articolo 20 **Diritto di voto**

- 20.1.** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
- 20.2.** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 20.3.** Il Socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 21 **Consultazione scritta**

e consenso espresso per iscritto

- 21.1.** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 21.2.** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto compresi il sindaco

unico o i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26.2 del presente statuto.

La decisione dei soci e' assunta solo e quando pervengano alla sede della Societa', i consensi o le adesioni di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 26.2.

Spetta all'amministratore unico raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, sindaco unico o sindaci e revisori, se nominati, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Societa' relativi alla formazione della volonta' dei soci devono essere conservati dalla Societa', unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

21.3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22

Assemblea

22.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2 lettere d), e), f), g), h) e i), nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiede l'Organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

22.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Busto Arsizio.

In caso di impossibilita' dell'Amministratore unico o di sua inattivita', l'Assemblea puo' essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio, in assenza dell'organo di controllo.

22.3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente,

ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

22.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore unico o il sindaco unico o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o piu' argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 23

Svolgimento dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento l'Assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3. L'Assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio o audio-video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Societa' nei quali i soci potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto

verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 24

Deleghe

24. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 25

Verbale dell'Assemblea

25.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

25.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26.1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

26.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

27.3. Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a.** per il decorso del termine;
- b.** per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c.** per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d.** per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e.** nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f.** per deliberazione dell'Assemblea;
- g.** per le altre cause previste dalla legge.

28.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29

Disposizioni applicabili

29. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

In originale firmato:

GIAN FRANCO CARRARO

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 21 ottobre 2014 al n. 10381
serie 1T, esatti euro 200,00.

Iscritto nel Registro delle Imprese di VARESE in data 22
ottobre 2014 prot.n. 49378/2014.

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da
me Notaio in data